



Circolare Informativa

n°18/2014

RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI IN FASE AMMINISTRATIVA



INDICE

Premessa	<i>pag.3</i>
1) Quadro normativo di riferimento	<i>pag.3</i>
2) Pagamento in forma rateale dei debiti in fase amministrativa	<i>pag.3</i>
3) Iter procedurale	<i>pag.4</i>
4) Condizioni per l'accoglimento della domanda	<i>pag.5</i>
5) Requisiti essenziali per l'accoglimento della domanda	<i>pag.5</i>
6) Il requisito della correttezza contributiva	<i>pag.5</i>
7) Rateazione Breve	<i>pag.6</i>
8) La definizione della domanda	<i>pag.7</i>
9) Il numero di rate	<i>pag.7</i>
10) Annullamento del piano di ammortamento e revoca della dilazione	<i>pag.8</i>
11) Competenze decisionali	<i>pag.8</i>



Premessa

Come si ricorderà, l'art.21 del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011 aveva decretato la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, le cui funzioni - *decorrere dal 1° gennaio 2012* – erano state trasferite in capo all'INPS, pertanto si rendeva indispensabile un intervento in materia di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa al fine di conformare ed armonizzare i criteri di gestione regolanti la materia dei pagamenti.

L'Istituto previdenziale con la circolare n.108/2013 è intervenuto in materia dando attuazione a quanto disciplinato con le Determinazioni n.229/2012 e 113/2013, le quali hanno approvato la novella regolamentazione in materia di debiti contributivi.

Con successivo messaggio n.11532/2013, sono state illustrate le modalità operative di presentazione della domanda e dell'atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa.

Per quanto precede, ritenevamo doveroso elaborare un approfondimento al fine di delucidare la nuova regolamentazione in materia, precisando che a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare INPS ovvero, 12 luglio 2013 tale disciplina costituisce l'unica fonte regolatrice della fattispecie in esame.

1) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In materia di rateazione, la disciplina di riferimento era rappresentata dalla Legge n.389/1989 di conversione del D.L. n.338/1989.

La normativa individuava gli Enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie ed il Ministero del Lavoro, quali organismi deputati alla concessione del pagamento rateale dei debiti contributivi rispettivamente in 24 e 36 mensilità.

Successivamente, con la Legge n.388/2000 è stata concessa la possibilità al Ministero del Lavoro di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze di accordare un termine di rateazione più lungo pari a 60 mesi, pertanto ogni Ente ha successivamente dettato le proprie istruzioni al fine di gestire le relative richieste di rateazione da parte dei contribuenti.

Con l'avvento del nuovo Regolamento in materia di rateazione sono state abrogate tutte le disposizioni precedenti.

2) PAGAMENTI IN FORMA RATEALE DEI DEBITI IN FASE AMMINISTRATIVA

Al fine di ottenere il pagamento dilazionato del debito contribuito e delle relative sanzioni, **il contribuente è tenuto a presentare un'unica domanda comprensiva di tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei riguardi delle Gestioni amministrate dall'Istituto previdenziale ed accertati alla data di presentazione dell'istanza.**

Al riguardo si sottolinea che, **laddove il contribuente nell'istanza di rateazione non indichi**



tutte le gestioni nelle quali è maturato il debito contributivo da rateizzare, la domanda verrà respinta, tuttavia viene fornita la possibilità al contribuente di avanzare una nuova istanza nella quale ricomprendere l'intera posizione debitoria, in modo da attivare il procedimento amministrativo ai fini della domanda di rateazione.

La domanda di rateazione ha ad oggetto il debito contributivo, relativamente al quale non sia stato effettuato il pagamento secondo le modalità e le tempistiche previste dalle diverse Gestioni, nella specie ci riferiamo alle *Gestioni private, Dipendenti Pubblici, Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.*

Sono da intendersi in fase amministrativa:

- i crediti dell'Istituto previdenziale relativamente ai quali, alla data di presentazione della domanda di rateazione, non si è ancora formato l'avviso di addebito;
- i crediti in gestione presso gli Uffici legali che, alla data di presentazione della domanda non sono stati affidati per il relativo recupero agli Agenti della Riscossione.

3) ITER PROCEDURALE

Modalità di presentazione della domanda

Al fine di rateizzare il proprio debito contributivo, il contribuente identificato con codice fiscale deve presentare la relativa domanda utilizzando il canale telematico.

La trasmissione può essere eseguita oltre che dal soggetto direttamente responsabile dell'adempimento (*titolare/legale rappresentante*), anche da un soggetto delegato ovvero dall'intermediario autorizzato.

Definizione dell'esposizione debitoria e definizione dell'estratto contributivo

La definizione dell'importo delle partite a debito oggetto domanda di rateazione, riveste un ruolo di notevole importanza.

Il soggetto contribuente - *prima della presentazione della domanda* - dovrà acquisire tutte le notizie inerenti alla sua posizione debitoria avvalendosi dell'ausilio dei diversi canali informatici e ciò al fine di avere una chiara consapevolezza della stessa.

Definita la posizione debitoria, all'interno della domanda, andrà indicato sia l'importo complessivo del debito da rateizzare, che l'importo ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla rateazione.

Il relativo piano di ammortamento andrà definito sulla base delle partite debitorie indicate nella domanda e confermate dalla Sede competente allo svolgimento dell'istruttoria.

L'istanza di rateazione non è passibile di modifica dopo la sottoscrizione da parte del soggetto contribuente.

Al momento della presentazione della domanda, il contribuente si impegna ad effettuare il versamento delle rate nel numero e nella misura stabilita dal piano di ammortamento, unica eccezione è rappresentata dal versamento anticipato delle somme posto in essere allo scopo di estinguere integralmente la rateazione.

4) CONDIZIONI PER L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Il Regolamento che disciplina la rateazione dei debiti in fase amministrativa fissa anche talune condizioni che il contribuente deve rispettare ai fini dell'accoglimento della domanda di dilazione, pertanto le domande di rateazione possono essere accolte alle condizioni che il debitore:

- non inserisca all'interno dell'istanza di dilazione, un'esposizione debitoria facente capo ad una dilazione precedente, fermo restando che una tale eccezione è possibile unicamente qualora al momento della presentazione dell'istanza, si provveda al pagamento integrale delle rate precedentemente accordate e non ancora saldate;
- riconosca esplicitamente ed incondizionatamente il credito vantato dall'Istituto previdenziale e si impegni al pagamento delle rate nelle modalità e nei tempi stabiliti;
- dichiarare di soddisfare per ciascuna delle Gestioni interessate il relativo debito per contributi e somme aggiuntive a far data dal periodo più remoto;
- prenda atto che, la rateazione comporta il pagamento di sanzioni ed interessi di dilazione sulla base del tasso vigente alla data di presentazione della domanda;
- prenda atto che, laddove il Ministero del Lavoro operi una riduzione degli interessi di dilazione e delle relative sanzioni, l'Istituto provvederà al relativo conguaglio sul debito residuo.

5) REQUISITI ESSENZIALI PER L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

I requisiti necessari ai fini dell'accoglimento della richiesta di dilazione sono i seguenti:

- il riconoscimento esplicito ed incondizionato del debito contributivo;
- la rinuncia a tutte le eventuali eccezioni che possono influire sul credito INPS (*es. giudizi di opposizione in sede civile*);
- essere in regola con il pagamento della contribuzione corrente.

6) IL REQUISITO DELLA CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA

Lo strumento della rateazione ha quale fine quello di semplificare il recupero del credito contributivo e di consentire al soggetto contribuente di superare lo stato di insolvenza.

Diversamente dal passato, nella rateazione vanno ricompresi anche gli importi relativi all'ultimo periodo contributivo (mese, trimestre, rata in relazione alla specificità di ogni singola Gestione) scaduto alla data di presentazione della domanda di rateazione.

Come sopra anticipato, il pagamento rateale si prefigge lo scopo di far recuperare al contribuente la condizione di "regolarità", **pertanto durante tutta la durata della dilazione il contribuente dovrà garantire il versamento delle rate accordate sulla base del piano di ammortamento ed allo stesso tempo, dovrà garantire il regolare versamento della contribuzione per ciascuna delle Gestioni.**

Per quanto precede **il requisito della correttezza rappresenta una condizione essenziale ai fini del beneficio della rateazione.**

A riguardo va nuovamente ribadito che, **nell'istanza di rateazione il contribuente non potrà**

inserire un'esposizione debitoria determinata da una precedente domanda di dilazione non soddisfatta.

7) RATEAZIONE BREVE – RATEAZIONE DI ESPOSIZIONI DEBITORIE MATURATE NEL CORSO DI UNA PRECEDENTE DILAZIONE

Prima dell'intervento della circolare INPS, a fronte di una situazione debitoria maturata in una precedente dilazione e relativamente alla quale il contribuente richiedeva un'altra rateazione, la nuova dilazione era subordinata alla prestazione di una garanzia fideiussoria bancaria o, assicurativa.

Con l'avvento del nuovo Regolamento e nella logica di una più ampia valutazione circa la condizione di difficoltà del debitore, la nuova disposizione stabilisce che: **in relazione alla specificità della propria situazione debitoria il contribuente può presentare:**

- **domanda per accedere al piano di “rateazione breve”,**
- **domanda di nuova rateazione, laddove abbia estinto con pagamento integrale la precedente.**

La “Rateazione breve”

Al fine di garantire il mantenimento della condizione di “correttezza contributiva”, è stata data la possibilità al contribuente di accedere ad un piano di “rateazione breve”, la cui durata non deve essere superiore a 6 mesi (6 rate mensili).

Tale strumento può essere utilizzato una sola volta nel corso della rateazione principale, pertanto il contribuente dovrà garantire il versamento delle rate accordate con la dilazione principale ed allo stesso tempo il pagamento delle rate accordate con la “rateazione breve”.

In considerazione del carattere di eccezionalità che riveste tale strumento, il Regolamento ha previsto che tale periodo dilazionabile in modalità breve ha ad oggetto i contributi relativi a:

- ***3 mesi per i datori di lavoro ed i committenti;***
- ***un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.***

Rammentiamo che il requisito della correttezza deve essere mantenuto sia con riferimento alla rateazione principale che, alla rateazione breve, difatti **il mancato o, parziale versamento mensile di una delle rate del piano di rateazione breve, comporta la revoca della rateazione principale ed allo stesso tempo, la perdita del titolo al versamento delle rate ancora dovute e regolarizzate in conto rateazione breve.**

Il credito residuo e l'importo ancora dovuto per le mensilità accordate con la rateazione breve, saranno successivamente richiesti al contribuente mediante “Avviso di addebito” e consegnati all'Agente della Riscossione

Nuova richiesta di dilazione dopo l'estinzione di una precedente rateazione

Laddove il contribuente presenti un'esposizione debitoria maturata nel corso di una precedente rateazione e faccia richiesta di una nuova dilazione, il Regolamento prevede che, **la nuova domanda può essere accolta unicamente dopo il pagamento integrale delle rate ancora dovute e determinate**



dalla precedente dilazione.

8) LA DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

Dopo aver verificato il rispetto di tutte le condizioni necessarie ai fini della rateazione contributiva (*fase istruttoria*), **la definizione della domanda di rateazione avviene con provvedimento motivato di accoglimento** cui segue l'emissione del piano di ammortamento *oppure, con un provvedimento di reiezione*.

Il provvedimento adottato viene emanato entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda e comunicato al contribuente mediante PEC o al numero di fax indicati obbligatoriamente nell'istanza.

Laddove la domanda venga trasmessa alla Sede Regionale ovvero, alla Direzione Centrale delle Entrate, il provvedimento deve essere adottato nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase istruttoria.

In ogni caso, il pagamento della prima rata deve avvenire nel termine fissato dal piano di ammortamento, da quel momento si attiva la rateazione e pertanto le rate successive alla prima avranno scadenza mensile a 30 giorni dal versamento della prima.

Sulle rate definite sono calcolati gli interessi di dilazione sulla base del tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione.

Nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento di reiezione per mancanza di talune condizioni, il contribuente nel momento in cui rientri in possesso dei requisiti richiesti, può proporre nuova domanda di rateazione avente ad oggetto le partite della precedente istanza.

9) IL NUMERO DI RATE

L'Istituto previdenziale concede il pagamento dilazionato sino ad un massimo di **24 mensilità**, è possibile in determinate circostanze un prolungamento sino a **36 rate**, autorizzato dal Ministero del Lavoro in determinate circostanze.

In ogni caso, la domanda deve essere presentata all'INPS,

Nello specifico, il pagamento sino a 36 rate viene concesso nei seguenti casi:

- **calamità naturali, relativamente alle quali sono stati emanati decreti di sospensione dei termini di versamento;**
- **carenza temporanea di liquidità finanziaria a seguito di ritardi nella riscossione di crediti maturati nei riguardi della P.A., Stato ed Enti pubblici;**
- **crisi aziendale a seguito di contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori non imputabili all'azienda;**
- **crisi economiche settoriali, processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;**

Inoltre, esistono casistiche particolari riguardo alle quali, il Ministro del Lavoro di concerto col

Ministero dell'Economia, può concedere una dilazione sino a **60 mensilità**.

Tale concessione viene autorizzata con apposito D.M. ed è prevista esclusivamente qualora il mancato pagamento sia dipeso da:

- **oggettive incertezze di ordine giurisprudenziale o amministrativo circa la maturazione dell'obbligo contributivo.** Nella specie l'incertezza non deve scaturire da un orientamento giurisprudenziale già formatosi bensì, dalla novità e complessità della norma che abbia generato in maniera obiettiva una sorta di incertezza circa la sussistenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso del terzo denunciato all'Autorità giudiziaria nei termini di cui all'art.124 co.1 del c.p..**

10) ANNULLAMENTO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO E REVOCA DELLA DILAZIONE

Il mancato o parziale versamento della prima rata ovvero delle rate successive scadute, comporta l'annullamento del piano di ammortamento e pertanto, gli importi a debito saranno richiesti al contribuente mediante "Avviso di addebito".

La rateazione dei debiti contributivi è subordinata alla circostanza che, durante l'intera dilazione il contribuente provveda regolarmente al **versamento della contribuzione dovuta per ciascuna delle Gestione, nonché al versamento delle rate accordate.**

Il venir meno di una o di entrambe le condizioni comporta la revoca immediata della dilazione, altresì **l'Istituto procederà nuovamente a revocare la rateazione concessa laddove, sia accertato il mancato pagamento del contribuente di due rate mensili consecutive,** pur in presenza del regolare versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente.

In tale ultima circostanza, i crediti residui saranno indisponibili per una nuova domanda di dilazione amministrativa e pertanto l'importo residuo del debito verrà richiesto mediante avviso di addebito e affidato all'Agente della Riscossione per il recupero.

Tali importi – diversamente dal passato - saranno oggetto di nuove dilazioni concesse dall'Agente della Riscossione.

11) COMPETENZE DECISIONALI

Riguardo alla competenza in tema di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, resta fermo il criterio di ripartizione in funzione dell'importo da dilazionare, nella specie la competenza a decidere è ripartita fra i seguenti tre funzionari INPS: Direttore Provinciale, Direttore Regionale e Direttore Centrale Entrate competente per Gestione

Ai **Direttori Provinciali dell'Istituto è attribuito il potere di:**

- decidere le ***rateazioni fino a 24 rate*** dei debiti contributivi in fase amministrativa, ***nel limite d'importo di € 500.000,00;***
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, nel limite del predetto



importo;

- dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del Lavoro sull'estensione della dilazione a 36 rate.

Ai **Direttori Regionali dell'Istituto è attribuito il potere di:**

- decidere le *rateazioni fino a 24 rate* dei debiti contributivi in fase amministrativa, *nel limite d'importo superiore ad €500.000,00 e fino ad €1.000.000,00;*
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, entro i predetti limiti d'importo.

Al **Direttore Centrale Entrate competente per Gestioni e titolare della funzione di monitoraggio** e verifica dell'applicazione della normativa in materia di rateazione contributiva compete il potere di:

- decidere le domande di *rateazione nel limite di 24 rate per i crediti di importo superiore a €1.000.000,00;*
- esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate nell'ambito degli importi di competenza.

Come sempre, il nostro quotidiano sforzo, tende a sintetizzare ed a segnalarVi le novità più rilevanti del mondo del lavoro e Vi confermiamo che la nostra Struttura resta a completa disposizione per qualsiasi approfondimento di sorta.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro